

# COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

## CONTRATTO

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione  
"Piazza Vincent Capodanno" – CIG 5827542FC6 –

Importo come di seguito indicato:

- € 184.992,82 oltre l'IVA al 10% per € 18.499,28, per complessivi € 203.492,10 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione "Piazza V. Capodanno"
- € 3.272,52 oltre IVA al 22% per € 719,44, per complessivi € 3.992,47 per oneri di progettazione esecutiva

Ditta: Società 2R S.R.L., con sede in Formia, (LT), in Via Olivastro Spaventola snc, P.IVA 02393840596 – REA n. 168058 – pec 2rsrl.formia@pec.it.

Repertorio n. 42/2015 del 29/07/2015

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio in Gaeta presso gli uffici della Casa Comunale, ubicati in P.zza XIX Maggio

## AVANTI A ME

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,



### **SONO COMPARSI**

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'altra parte il Sig. Ruggieri Francesco, nato a Napoli (NA) il 15/02/1980, C.F. RGGFNC80B15F839H, residente a Formia (LT) in Via Appia Lato Roma n. 30, Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa 2R SRL con sede in Formia (LT) alla Via Olivastro Spaventola snc, - Partita IVA n. 02393840596, giusta certificazione Camerale di Latina prot. n. 32297 del 03/06/2015, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".


I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

### **PREMESSO**

Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 371 del 27/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Vincent Capodanno per un importo totale di € 291.242,65;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 473/II del 30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale indicava la copertura dell'opera tramite fondi di Bilancio al capitolo 3321 codice 2.09.02.01 per l'intero importo di € 291.242,65;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 126/II del 26/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha stabilito di procedere, in considerazione della peculiarità dell'opera da



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PILLONE

realizzare, ai sensi dell'art 55 del codice degli appalti, all'affidamento mediante esperimento di appalto integrato con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ed il divieto delle offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara ed esclusione delle offerte anomale di cui agli artt. 83 e 86 del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo complessivo di € 291.242,65, comprensivo di € 13.286,16 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre € 3.272,52 per spese di progettazione esecutiva, soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A. al 10% sui lavori (€ 18.499,28) ed I.V.A. del 22% sulle somme messe a disposizione (€ 7.415,08);

Che gli atti di gara hanno avuto le dovute pubblicità come per legge;


Che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere alla relativa aggiudicazione, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 115/C.T.A. del 30/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara di appalto alla Società 2R S.R.L. con sede in Formia (LT), in Via Olivastro Spaventola, snc, P. IVA 02393840596, giusti verbali di gara del 23/09/2014, 21/10/2014, 03/12/2014 e i due verbali del 09/02/2015, per l'importo come di seguito indicato, riferiti all'impegno n. 1558/2013 e 1560/2013:

- € 184.992,82 oltre l'IVA al 10% per € 18.499,28, per complessivi € 203.492,10 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione "Piazza V. Capodanno"
- € 3.272,52 oltre IVA al 22% di € 719,44 per complessivi € 3.992,47 per oneri di progettazione esecutiva;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 115/C.T.A del 30.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha dato atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza Vincent Capodanno alle condizioni tecnico gestionali ed economiche risultanti

REGOLAMENTO  
Don LUIGI PILONE  
SECRETARIO GENERALE  
COMUNE



dall'offerta della Società 2R SRL, (Impresa Avvalente) con sede in Formia, Via Olivastro Spaventola, snc, P.IVA 02393840596, giusto contratto di Avvalimento del 09/07/2014 con il Consorzio Artek, (Impresa Ausiliaria), con sede in Roma in Via Giuseppe Scarabelli, n. 6 – 00157 c/o Studio Lupis, P. IVA 11533421001;

Che in data 09/07/2014, tra la Società 2R SRL, (Impresa Ausiliata/Avvalente) con sede in Formia, Via Olivastro Spaventola, snc, P.IVA 02393840596, in persona del Rappresentante Legale Sig. Francesco Ruggieri, nato a Napoli (NA) il 15/02/1980 e residente a Formia (LT) in Via Appia, lato Roma, .n. 30, C.F. RGGFNC80B15F839H, e il Consorzio Artek, (Impresa Ausiliaria), con sede in Roma, in Via Giuseppe Scarabelli, n. 6 – 00157 c/o Studio Lupis, P. IVA 11533421001, in persona del Rappresentante Legale Sig. Duilio Palluzzi, nato a Pescorocchiano (RI) il 17/11/1949 e residente a Roma (RM) in Via Pazzano, n. 52, C. F. PLLDLU49S17G498G, è stato stipulato il contratto di avvalimento con il quale si è stabilito che il Consorzio ARTEK si obbliga nei confronti della Società 2R SRL, per i requisiti di cui la Stessa è carente, e nei confronti del Comune di Gaeta, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori, per i requisiti previsti dal bando di gara e richiamati nella stessa premessa dell'atto di avvalimento, in atti con prot. n. 35658 del 14/08/2014;


Che l'Amministrazione, ai sensi dall'articolo 169 del D.P.R. n. 207/2010, ha previsto che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi indicati dal bando;

Che dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorreranno i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna dei lavori;

Che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto posto a base di gara è pari a giorni 90 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei



SEGRETERIO GENERALE  
UFFICIO PROVINCIALE  
COMUNE DI GAETA





lavori;

Che il tempo utile, per la redazione del progetto esecutivo, è pari a giorni 30, naturali successivi e continui decorrenti dalla di consegna dei lavori, fase che avverrà a cura del responsabile del procedimento entro 45 giorni, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;

Che sulla base delle risultanze di gara, riportate in appositi verbali del 23/09/2014, 21/10/2014, 03/12/2014, e i due verbali del 09/02/2015, è risultato primo nella graduatoria formatasi con l'attribuzione del punteggio complessivo di 79,41, la Soc. 2R SRL, per l'importo come di seguito indicato:

- € 184.992,82 oltre l'IVA al 10% per € 18.499,28, per complessivi € 203.492,10 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione "Piazza V. Capodanno"
- € 3.272,52 oltre IVA al 22% di € 719,44 per complessivi € 3.992,47 per oneri di progettazione esecutiva;

Che sono state acquisite in data 03/06/2015 con prot. n. 32297 le certificazione della Camera di C.C.I.A.A. di Latina della Società 2R SRL doc. n. T. 185568300 del 26.05.2015 e della Camera di C.C.I.A.A. di Roma del Consorzio Artek, doc. n. T. 179706963 del 11/03/2015;

Che sono stati acquisiti in data 24.07.2015 con prot. n. 43052, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciati dalle sedi INPS-INAIL-Cassa Edile della Provincia di Latina n. 35589246 del 08/05/2015, (Soc. 2R SRL), e di Roma n. 34319384 del 03.03.2015, (Consorzio Artek), dai quali le Società risultano in regola con il versamento dei contributi dovuti, ciò ai sensi della Determinazione n. 1 del 12/01/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) di lavori, servizi e forniture;

Che l'Amministrazione ha acquisito in data 03.05.2015 con prot. n. 32297 autocertificazione della comunicazione antimafia ex art. 82 del D. Lgs. n. 159/2011 del Rappresentante legale e dei Consiglieri del Consorzio Artek;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PILONE



Che l'Amministrazione con raccomandate/pec prot. n. 18144 e 18145 del 25/03/2015 ha richiesto la comunicazione Antimafia di cui all'art. 82 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i sia per la Soc. 2R che per il Consorzio Artek, e, per quanto concerne la Soc. 2R SRL le informazioni fornite dalla Prefettura di Latina, acquisite agli atti con prot. n. 28769 del 14/05/2015, attestano che nei confronti della Società di cui alla predetta documentazione non risultano sussistere, alla data del 29/04/2015, le cause interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, mentre stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite risultino positive relativamente al Consorzio Artek;

Che sono stati acquisiti con prot. n. 19112 in data 30/03/2015 le Certificazioni del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato per i Rappresentanti Legali e dei Direttori Tecnici della Società 2R SRL e del Consorzio Artek dalle quali si attesta che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T.U in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano "nulle";

Che è acquisito in data 02/04/2015 al prot. n. 19890 il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Latina, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per l'Amministratore Unico della Soc. 2R SRL Sig. Francesco Ruggieri, le informazioni fornite risultano negative;

Che è acquisito in data 01/04/2015 al prot. n. 19723 il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per il Direttore Tecnico del Consorzio Artek, Sig. Massimiliano Brasile, le informazioni fornite risultano negative;

Che è stato acquisito in data 10/04/2015 con prot. n. il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Roma, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per l'Amministratore tecnico Sig. Duilio Palluzzi e per il Direttore Tecnico Sig.ra Claudia Palluzzi, Consorzio Artek, le informazioni fornite risultano negative;



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Che è stato acquisito in data 10/04/2015 al prot. n. 21417 il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Potenza, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per il Direttore Tecnico del Consorzio Artek, Sig. Paolo Schettino, le informazioni fornite risultano negative;

Che è stato acquisito in data 14/04/2015 al prot. n. 21941 il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Biella, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per l'Amministratore del Consorzio Artek, Sig. Sergio Cusin, le informazioni fornite risultano negative;

Che è stato acquisito in data 16/04/2015 al prot. n. 22574 il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Cosenza, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per l'Amministratore del Consorzio Artek Sig. Giuseppe Aulicino, le informazioni fornite risultano negative;


Che in data 21/01/2015 è stata acquisita l'Attestazione SOA emessa dalla Società ITALSOA SPA n. 7264/58/01;

Che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva commisurata al 50% dell'importo contrattuale € a mezzo di Polizza Fideiussoria definitiva n. 802268510, con scadenza al 01/09/2016, rilasciata dalla Soc. di Assicurazioni Carige – Agenzia di Formia n. 2393, in atti al prot. n. 43052 del 23.07.2015, giusto certificazione di qualità ISO 9001:2008 della Società Accredia con scadenza al 20/02/2017;

Che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT n. 1/1913/122/102806092 rilasciata dalla Società Assicurazioni UnipolSai SPA, Agenzia di Chieti, e polizza assicurativa CAR n. 802268513 rilasciata dalla Soc. di Assicurazione Carige, Agenzia di Formia n. 2393, entrambe in atti al prot. n. 43052 del 23.07.2015;

Che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 1.124,89 quali spese contrattuali giusto bonifico CRO n. 110115240088558 effettuato in data 23/07/2015, alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, in atti al prot. n. 43052 del 24.07.2015;

  
MARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PILONE



Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico:  
IBAN: IT43B0200873990000400510609, Banca Unicredit SPA e che la persona autorizzata ad operare su di esso è il Sig. Francesco Ruggieri, C. F. RGGFNC80B15F839H;

Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i;

### **TANTO PREMESSO**


Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi tra il Comune di Gaeta e la Società 2R SRL, come sopra costituita

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**


#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione esecutiva**

1. Il Comune di Gaeta affida in appalto all'Impresa 2R SRL, che, accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) ed esecuzione dei lavori dell'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza Vincent Capodanno.
2. Il Comune di Gaeta prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall'Arch. Rossana Suprano, nata a Formia (LT) il 28/08/1977, residente in Via Lazzano, n. 27, Itri (LT), C. F. SPRRSN77M68D708B, iscritta all'ordine degli architetti della Provincia di Latina al numero 1093, libero professionista, che interviene per conto della Società 2R SRL, come espressamente indicato in sede di offerta.
3. La Società 2R Srl assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) e l'Impresa stessa



SEGRETARIO GENERALE  
Dot. LUIGI PULONE





all'esecuzione dei lavori ed alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

4. L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista si obbliga entro il termine essenziale di 20 (venti) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto o dall'ordinativo, a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza), relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

5. Il progetto esecutivo verrà, verificato, validato ed approvato dal Comune di Gaeta entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni.

6. Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 6-bis del presente Contratto, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune per ritardi superiori ai 60 (sessanta) giorni.

7. L'Impresa tramite il progettista indicato, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 nonché quanto offerto in sede di gara, dovrà realizzare il progetto esecutivo (nonché il Piano di Coordinamento della Sicurezza) nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo e delle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazione ex art. 21 e art. 146 del D. Lgs.vo n. 42/04, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che la Società dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico della Stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato.

8. Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Comune di Gaeta avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 136 D. lgs. n. 163/2006 con conseguente incameramento della cauzione prestata.

SECRETARIO GENERALE  
Dot. LIGUORI



9. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Gaeta recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, oltre al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Gaeta.

10. L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nel cronoprogramma presentato e a quelle contenute nell'offerta tecnica.

### **Articolo 2. Capitolato d'appalto**

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 e dal capitolato d'appalto, nonché alle condizioni delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a:

- € 184.992,82 oltre l'IVA al 10% per € 18.499,28, per complessivi € 203.492,10 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione "Piazza V.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PILONE



Capodanno”

- € 3.272,52 oltre IVA al 22% di € 719,44 per complessivi € 3.992,47 per oneri di progettazione esecutiva

- € 13.286,16 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. è di € 188.265,34, ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D. Lgs. n. 163/2006, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

#### **Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) dell’articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal Capitolato e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati come per legge.

Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all’Appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all’articolo 132, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006, sono a suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. Il Comune in tali casi procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato allegato al progetto definitivo.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PULONE




## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010 l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali tra le quali l'Ispettore di cantiere, una assidua presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto da parte del Direttore di cantiere delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei Lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa. L'esito dell'accertamento verrà riferito al Direttore dei Lavori. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori ed ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI FULONE



2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 67,5 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori.


#### **Articolo 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale prevista per il ritardo nell'ultimazione lavori, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
4. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

#### **Articolo 6-bis. Penale per i ritardi nella progettazione esecutiva**

1. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dal bando, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari al 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto relativo alla progettazione esecutiva.
2. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione



  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PILONE

di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori**



1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006.


2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione, trovano all'uopo applicazione gli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n.145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di Cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. n.145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

  
  
SEGRETARIO GENERALE  
COMUNE DI PINEROLO





3. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
5. L'Impresa, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, come previsto dal Capitolato o in assenza di indicazioni come per legge.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

  
  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOT. LUIGI VILONE**  


5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, così come indicato nel Capitolato d'Appalto.
2. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, co. 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. L'anticipazione è dovuta secondo le disposizioni normative vigenti, esclusivamente dopo la approvazione del progetto esecutivo.
2. Il pagamento all'Impresa della prima rata di acconto del corrispettivo, relativo alla redazione del progetto esecutivo, è effettuato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, così come stabilito all'art. 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; i successivi pagamenti in acconto, relativi alla esecuzione dei lavori, verranno effettuati in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, con le modalità di cui al bando di gara o disciplinare, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010.
3. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di legge ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge n. 2/2009, e per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori. La mancata acquisizione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. S. SICILIONE



4. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore medesimo.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.
6. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.
7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.
8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.
9. Nel caso di pagamenti di importo superiore a euro diecimila, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n. 40 del 18 gennaio 2008.
10. Nel caso si accerti la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di euro diecimila, l'Amministrazione procederà come per legge.
11. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C. I. G. attribuito alla gara é 5827542FC6.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PIDONE



12. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca UNICREDIT SPA - Codice IBAN IT43B0200873990000400510609, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

13. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

14. L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

15. L'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata all'Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

  
V. DI GAETANO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PULONE

## **Articolo 12. Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'Appaltatore gli



interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

### **Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.


3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge. Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Articolo 14. Risoluzione del contratto**

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane S.p.A. o degli altri

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PIRONE



strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del D. Lgs. n. 163/2006, ossia qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D. Lgs n.163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- a) qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione;
- b) nel caso di ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole, del rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi;
- c) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

IL SEGRETARIO GENERALE  
UFFICIO REGIONALE  
DEI LAVORI PUBBLICI



f) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la CASSA EDILE;

g) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs.n. 81/2008;

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

n) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;

o) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;

p) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PILLONE



q) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui Contratti pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.



5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D. Lgs. n. 163/2006 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.

#### **Articolo 14-bis. Clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Articolo 15. Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del Collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. LUIGI PULONE  


2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Gaeta con espressa esclusione dell' arbitrato.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**


#### **Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**


1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile se ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.

4. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI RICCI



5. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

6. Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni di cui sopra.

7. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Gaeta effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.


#### **Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia**

1. L'Appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'Appaltatore è consapevole che la Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

2. L'Appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 118, co. 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 163/2006, corredate da autocertificazione, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. Il Comune di Gaeta si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni.

3. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi

  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dot. LUIGI RILONE**





contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.

### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori depositerà presso la Stazione Appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del progetto esecutivo, con l'intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza nel suo complesso forma parte integrante del presente contratto d'appalto, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente recepiti con apposito atto aggiuntivo.
3. L'Impresa dovrà fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di Cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.vo n. 163/2006.

### **Articolo 19. Subappalto**



1. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune di Gaeta e nel rispetto dell'articolo del D. Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, co. 8 del D. Lgs. n. 163/2006, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
  - a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118, co. 4 del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
  - b) Attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R.n. 207/2010.
  - c) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
4. Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori ad € 100.000 , perché la Stazione Appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi. Tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. LUIGI PILORE




5. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Gaeta ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, co. 8 del D. Lgs. n. 163/2006 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

6. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto l'Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'Appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113, co. 1 del D. Lgs. n. 163/2006.

7. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

#### **Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. 802268510 rilasciata dalla Soc. di Assicurazione Carige - Agenzia di Formia avente validità fino al 01/09/2016, ridotta nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, co.7, del D. Lgs. n. 163/2006, giusta certificazione di qualità ISO



9001:2008 n. n. 150-IT rilasciato alla Consorzio Artek dalla Società Accredia con scadenza il 20/02/2017.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.


#### **Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Gaeta da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del DPR n. 207/2010 l'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00.

3. Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al Capitolato di Appalto, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

4. In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006.



## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'art.137 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., formano parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- Capitolato speciale;
  - Computo metrico estimativo comprensivo dell'elenco dei prezzi unitari;
  - Le polizze di garanzia;
  - Il progetto esecutivo redatto dall'Impresa e approvato dall'Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti
  - gli elaborati grafici progettuali;
  - i piani di sicurezza previsti Capitolato d'Appalto;
  - il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa.

### Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il del D. Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 145/2000 per quanto vigenti.
2. L'Impresa assume gli obblighi di cui all'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della L. n. 136/2010 e s.m.i.. Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti di subappalto.
3. Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal co. 8, art. 3 n. 136/2010.
4. Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. n. 136/2010 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP.
5. Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto



stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 24 Elezione del domicilio**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Piazza XIX maggio presso la casa Municipale del Comune di Gaeta dove ha sede la Direzione Lavori.

#### **Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Sono a carico dell' Impresa, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico della Stazione Appaltante. All'uopo l'Impresa ha effettuato bonifico al Comune di Gaeta, in data 23/07/2015 di €. 1.124,89.

2. Ai fini della registrazione del contratto, trovano applicazione gli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa pari € 200,00. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto, il cui contenuto viene determinato ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/200, viene stipulato in modalità





elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, co. 13, del D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D. L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice Digitale dell'Amministrazione, dalla L. n. 89/1913, come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine intere 31 fin qui escluse le firme.

**IL DIRIGENTE**

**(Dr. Pasquale Fusco)**


**(firma autografa/digitale)**



**SOCIETA' 2R SRL**

**(Amm. Unico e Rap. Legale Sig. Francesco Ruggiero)**

**(firma autografa)**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**(Dr. Luigi Pilone)**

**(firma autografa e digitale)**



Io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.